



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.

Repertorio n. *863/00* del *14 luglio 2005*

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 14 luglio 2005:

VISTO l'articolo 117 della Costituzione, che:

- al comma 2, lettera s), riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- al comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che:

- all'art. 18, comma 2, dispone che il decreto istitutivo di un'area marina protetta preveda, fra l'altro, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6, della stessa legge;
- all'articolo 19, comma 3, vieta nelle aree protette marine le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area;
- all'articolo 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della marina mercantile, i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima, precisando che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che:

- all'articolo 77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e alle funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- all'articolo 105, comma 2, lett. 1), conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni che riguardano beni del demanio marittimo e le zone del mare territoriale, con esclusione dei casi ivi espressamente previsti;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del 16 ottobre 2002, si è espresso in relazione al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette di cui all'art. 19, comma 6, della richiamata legge 6 dicembre 1991, n. 394, affermando in particolare che, in vista della finalità di tutela perseguita, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti sulla base di rapporti di stretta coordinazione e collaborazione;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 407 del 10 luglio 2002 e con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre 2002 e n. 307 del 1° ottobre 2003, ha proclamato il principio in base al quale la tutela dell'ambiente è da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie - come il governo del territorio - per le quali quel valore costituzionale assume rilievo;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione tecnica tenutasi il 22 luglio 2003 presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, è emersa l'esigenza di assicurare il coordinamento ed il contemperamento delle competenze rispettivamente attribuite allo Stato ed alle Regioni dalle sopraindicate disposizioni di legge, al fine di garantire una omogenea e coerente attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette;

CONSIDERATO che, in data 1° giugno 2004, il Coordinamento degli Assessori regionali competenti in materia di demanio marittimo ha inviato un documento in cui si propone, fra l'altro, il coinvolgimento dei soggetti gestori delle aree marine protette nei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte delle Regioni o degli enti cui è attribuito, in base alla legislazione regionale, l'esercizio di dette funzioni amministrative;

VISTA la nota prot. n. DPN/7D/2004/21153 del 27 luglio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, predisposta sulla base del menzionato documento delle Regioni, con la quale si propone, tra l'altro, che, ai fini del rilascio dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette, rilevi la prevista suddivisione di queste ultime in zone sottoposte a regimi di tutela ambientale differenziati in relazione alle diverse caratteristiche ambientali e situazioni socio-economiche ivi presenti;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 28 settembre 2004, in cui sono state esaminate le due menzionate proposte;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2004/11386/B07 del 10 dicembre 2004;

CONSIDERATE le risultanze della riunione tecnica del 20 gennaio 2005, in cui è stato esaminato lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concordando che detto Ministero, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni avrebbero congiuntamente apportato al testo alcune modifiche di dettaglio;

VISTA la nuova stesura di detta proposta, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. DPN/7D/2005/1035 del 27 aprile 2005, ulteriormente riformulata e diramata dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. 2884/05/2.6.1.2 del 15 giugno 2005;

CONSIDERATI gli esiti dell'ultimo incontro tecnico del 23 giugno 2005, in cui è stata approvata la stesura definitiva dello schema d'intesa;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" che, all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

RITENUTO di dover procedere ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per armonizzare le legislazioni delle amministrazioni interessate alla materia di cui trattasi;

CONSIDERATO che nella odierna seduta di questa Conferenza, il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, hanno approvato il testo in esame;

STIPULA LA SEGUENTE INTESA

**FRA IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME E LE
AUTONOMIE LOCALI, NEI TERMINI SOTTOINDICATI**

91
RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 1

(Disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette)

1. Ai fini del rilascio da parte delle Regioni, o degli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette individuate dall'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4. In particolare:

a) in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore dell'area marina protetta per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica;

b) in zona B di riserva generale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C di riserva parziale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, previo parere del soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Sono fatte salve le competenze statali nelle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 1995 e successive modifiche e al D.P.C.M. 23 marzo 1989 e successive modifiche, nonché le competenze statali definite in base all'articolo 32 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n. 455.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 2

(Concessioni preesistenti)

1. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta, le Regioni o gli Enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, in collaborazione con le competenti Capitanerie di Porto e con i Soggetti gestori delle aree marine protette, provvedono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente intesa, alla ricognizione delle autorizzazioni e concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

2. Le Regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, provvedono a revocare, non rinnovare o modificare le eventuali concessioni esistenti nelle aree marine protette che confliggano con quanto disposto nei rispettivi decreti istitutivi e nei regolamenti di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta.

Articolo 3

(Linee guida)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini del rilascio del parere da parte del soggetto gestore dell'area marina protetta per i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno della zona C di riserva parziale, di cui al precedente articolo 1, lettera c), può emanare apposite linee guida in materia.

Articolo 4

(Applicazioni degli articoli 34 e 36 del codice della navigazione)

1. Ferma restando la possibilità di ricorrere, nei casi previsti dalla legge, all'istituto della concessione di cui all'articolo 36 del Codice della Navigazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i soggetti gestori delle aree marine protette possono, in presenza dei requisiti di legge, ricorrere all'istituto della consegna di cui all'articolo 34 del Codice della Navigazione, per tutti i beni demaniali di specifico ed indispensabile interesse per la tutela dell'area marina protetta e pertanto per quelli ricadenti nelle zone A di riserva integrale, nonché, previo parere della Regione interessata o dell'Ente locale cui siano state





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

da essa conferite le funzioni, per quelli ricadenti nelle zone B di riserva generale e nelle zone C di riserva parziale.

Articolo 5

(Recepimento)

1. Al fine di garantire l'applicazione della presente intesa:
- le Regioni provvedono a coordinare e recepire le previsioni contenute nella presente intesa nelle rispettive normative regionali che disciplinano le concessioni demaniali e le correlate competenze;
 - il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede affinché il contenuto della presente intesa venga recepito nel regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione di ogni singola area marina protetta;
 - il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a mettere a disposizione ogni utile informazione e documentazione per consentire l'accertamento delle situazioni concessorie nelle aree marine protette.

La presente intesa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia